

PRESIDENTE. Sta bene; prego il signor relatore, che l'ha nelle mani, di darne lettura.

ALLIEVI, relatore. L'emendamento è questo:

« La rendita netta sarà determinata da Commissioni comunali o consorziali sulle proposte degli agenti delle finanze, assistiti da periti delegati dal ministro delle finanze, nei modi che saranno prescritti da decreti reali. »

MICHELINI. Chiedo facoltà di parlare.

RESTELLI. Le mie osservazioni...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Perdoni il deputato Restelli; pare che il deputato Michelini creda che col suo emendamento sarebbe ovviato alle obiezioni Mellana; sarebbe quindi il caso di dare a lui la parola, che d'altronde l'ha chiesta prima.

RESTELLI. Le mie osservazioni tenderebbero a togliere di mezzo l'emendamento Michelini. Perciò, se il signor presidente consente, dirò due parole per mantenere la redazione della Commissione con qualche modificazione che sia atta a togliere di mezzo l'inconveniente al quale accennava l'onorevole Mellana.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Michelini consente, parli adunque il deputato Restelli.

RESTELLI. A me pare che gli scrupoli costituzionali, rispettabili sempre, posti avanti dall'onorevole Mellana sarebbero tolti di mezzo quando si accennasse in questo articolo che si tratta di un semplice progetto di legge per l'imposta sulla ricchezza mobile stata finora approvata soltanto dai due rami del Parlamento. Se noi facciamo riferimento nell'articolo alla vera situazione legislativa in cui si trova oggi il detto progetto di legge, mi pare che avremo salvato tutti gli scrupoli costituzionali dell'onorevole Mellana.

Osservo alla Camera che qui è fatto riferimento alle norme indicate dai dati articoli di un progetto di legge. Ora queste norme, in luogo di essere riportate testualmente, perchè non potranno essere indicate in relazione ad un documento sulla cui identità non può nascer dubbio?

Proporrei quindi che l'articolo sia così modificato:

« La rendita netta sarà determinata nei modi prescritti da speciale regolamento e colle norme indicate agli articoli 11, 15, ecc., *del progetto di legge d'imposta sulla ricchezza mobile finora adottato dai due rami del Parlamento.* » (*No! no!*)

PRESIDENTE. Osservi però l'onorevole Restelli, che la qualificazione del progetto non sarebbe più esatta quando esso per la sua promulgazione diverrà legge.

SELLA. Domando la parola.

Vorrei fare una semplice osservazione di fatto, ed è che la questione...

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Sella, la parola spetta prima al deputato Depretis.

DEPRETIS. Tanto l'espedito proposto dall'onorevole Sella della contemporanea pubblicazione dei due progetti di legge, quanto quello dell'onorevole Restelli di sostituire alla formola della Commissione l'altra da lui proposta, mi pare non tolgano gl'inconvenienti, nè

possano valere a dissipare gli scrupoli costituzionali dell'onorevole Mellana.

La pubblicazione della legge non ha che fare colla sua discussione. Questa deve farsi, nelle forme costituzionali, dal Parlamento; la pubblicazione è un atto riservato al potere esecutivo, e nel quale noi non possiamo entrare.

Riguardo all'altra osservazione fatta dall'onorevole Sella, cioè che non si potrebbe in una legge citare un articolo precedentemente discusso, dirò che il caso qui è diverso.

Noi possiamo citare tutti gli articoli della legge che discutiamo, ma non possiamo citare una disposizione d'altro progetto di legge che può avere attinenza e portata tutt'affatto diversa, trasportandola da un progetto all'altro. Solo potremo citarla quando sarà una vera legge.

Riguardo alla proposta dell'onorevole Restelli, io credo che, mentre sussiste la stessa obiezione che io feci all'onorevole Sella, che cioè citando in un progetto di legge articoli che han fatto parte di una discussione diversa, e che potrebbero nell'applicazione avere un risultato affatto differente da quello che ebbero in un'altra materia, vi è anche questo inconveniente, che non viene dissipata l'obiezione che nasce dall'articolo 55 dello Statuto.

Secondo quest'articolo è detto chiaramente: *Le discussioni delle leggi debbono farsi articolo per articolo.*

Ora, discutiamo noi, citandoli nell'articolo terzo, discutiamo noi ad uno ad uno gli articoli della legge sulla ricchezza mobile che vogliamo applicare alla ricchezza fondiaria?

Noi non li discutiamo; dunque in questa parte non è rispettato lo Statuto.

Non avvi altro espediente che inserire anche, in fine, se si vuole, di questa legge, testualmente i diversi articoli della legge sulla ricchezza mobile che debbono applicarsi a questa legge sulla rendita fondiaria che stiamo per approvare, discutendoli e votandoli separatamente.

Questo è il solo espediente costituzionale, il quale poi non mi pare importi grandi inconvenienti.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Ciò che io mi proponeva di dire in sostegno dell'emendamento è già stato detto dagli onorevoli Mellana, Depretis ed altri che mi hanno preceduto.

Alle loro censure aggiungerò che, se non si cambiasse la dicitura di questo articolo, gli articoli della legge sull'imposta della ricchezza mobile in questo articolo citati non possono essere quelli di una legge che ancora non esiste. Nessun avvocato, nessun giudice che fosse chiamato ad applicare la legge che stiamo laboriosamente facendo, potrebbe darle tale interpretazione.

Nè vale il dire che nelle leggi si citano articoli po-